

Repertorio n. 1946

Raccolta n. 1543

**COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA START-UP
INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA**

12 settembre 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di settembre.

In Crema, nel mio studio in Via A. Fino n. 27.

Avanti a me Avv. ALBERTO PIANTELLI, Notaio in Crema, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, sono presenti i signori:

MARTELLO WALTER, nato a Lovere (BG) il 23 ottobre 1988, residente in Esine (BS), Via Civitanova Marche n. 11/B, codice fiscale MRT WTR 88R23 E704U, che dichiara di essere cittadino italiano, nonché di intervenire sia in proprio che in nome e per conto del signor

MARANGONI IVANO, nato a Lanzada (SO) il 17 novembre 1967, residente in Darfo Boario Terme (BS), Via Tito Speri n. 5, codice fiscale MRN VNI 67S17 E443Y, cittadino italiano, nella sua qualità di procuratore speciale del medesimo, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale a mio rogito, rep.n. 1861 in data 31 luglio 2017, che, in originale, si allega al presente atto **sotto la lettera "A"**;

ZENI GIOVANNI ENRICO, nato a Codogno (LO) il 20 maggio 1976, residente in Cavacurta (LO), Via A. Gramsci n. 7, codice fiscale ZNE GNN 76E20 C816A, che dichiara di essere cittadino italiano;

FARIAS ESTEBAN GABRIEL, nato a San Martin (Argentina) il 28 luglio 1984, residente in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Maroncelli n. 19, codice fiscale FRS SBN 84L28 Z600G, che dichiara di essere cittadino italiano;

BOTTI ANDREA, nato a Fidenza (PR) il 26 agosto 1981, residente in Soragna (PR), Via G. Guareschi n. 4, codice fiscale BTT NDR 81M26 B034J, che dichiara di essere cittadino italiano;

BADIINI GIANPAOLO, nato a Caselle Landi (LO) il 6 febbraio 1966, residente in Codogno (LO), Via Contardi n. 24, codice fiscale BDN GPL 66B06 B961D, che dichiara di essere cittadino italiano nonché di intervenire al presente atto in rappresentanza della società di diritto italiano

"L.B. CONSULTING S.R.L. - Unipersonale"

società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Codogno (LO), Via Contardi n. 24, capitale sociale euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi - codice fiscale e numero di iscrizione 04632250967, repertorio economico amministrativo numero 1456935, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società medesima, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto;

BEZZI MARIO GIUSEPPE, nato a Brescia il 30 novembre 1971, residente in Ponte di Legno (BS), Via Cida n. 18, che dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della società di diritto italiano

"SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. - S.P.A."

con sede in Ponte di Legno (BS), Via Fratelli Calvi n. 53/I, capitale sociale euro 12.040.574,00 (dodicimilioniquarantamilacinquecentosettantaquattro virgola zero zero), versato per euro 9.030.574,00 (novemilionitrentamilacinquecentosettantaquattro virgola zero zero), iscritta al Registro delle Imprese di Brescia - codice fiscale e numero di iscrizione 00277270179, repertorio economico amministrativo numero 81590, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società medesima, munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione del consiglio di



Alberto Piantelli
NOTAIO

VIA ALEMANNO FINO, 27
CREMA
PIAZZA VITTORIO EMANUELE III, 11
PANDINO

tel. 0373.256004 - 0373.632880
e-mail: apiantelli@notariato.it

amministrazione in data 9 febbraio 2017, il cui verbale, per estratto certificato conforme da me Notaio in data odierna rep.n. 1945, si allega al presente atto **sotto la lettera "B"**;

LECHI DI BAGNOLO DI NOGAROLE DELLA MEDUNA PAOLO, nato a Brescia il 7 ottobre 1959, residente in Brescia, Via Egidio Dabbeni n. 27, codice fiscale LCH PLA 59R07 B157I, che dichiara di essere cittadino italiano;

MISSIAIA GIANFRANCO, nato a Brescia il 30 gennaio 1973, residente in Corte Franca (BS), Via Della Sorgente n. 7, codice fiscale MSS GFR 73A30 B157C, che dichiara di essere cittadino italiano, nonché di intervenire in nome e per conto della associazione non riconosciuta di diritto italiano

"Pontedilegno Ski School A.t.p."

con sede in Ponte di Legno (BS), Via Fratelli Calvi n. snc, codice fiscale 01780290985, nella sua qualità di procuratore speciale della medesima, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale a rogito del dott. Alessandro Serio, Notaio in Breno, rep.n. 39.943, in data 2 settembre 2017, che, in originale, si allega al presente atto **sotto la lettera "C"**.

Detti comparanti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano quanto segue.

Articolo 1

È costituita, fra i signori MARTELLO WALTER, MARANGONI IVANO, ZENI GIOVANNI ENRICO, FARIAS ESTEBAN GABRIEL, BOTTI ANDREA e LECHI DI BAGNOLO DI NOGAROLE DELLA MEDUNA PAOLO, le società "L.B. CONSULTING S.R.L. - Unipersonale" e "SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. - S.P.A." e l'associazione "Pontedilegno Ski School A.t.p.", una società a responsabilità limitata start-up innovativa a vocazione sociale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, sotto la denominazione sociale

"Sentieri Accessibili S.r.l."

Articolo 2

La società ha sede in Cividate Camuno (BS).

Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese, l'indirizzo della società è fissato in Piazza Giacomini n. 2.

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

Articolo 4

La società ha per oggetto lo sviluppo di applicazioni e strumenti informatici, consultabili anche online, ad alto valore tecnologico e di utilità sociale, in quanto rivolti soprattutto a soggetti portatori di handicap e a tutte le persone che hanno difficoltà motorie, al fine di permettere a tali soggetti e persone l'individuazione, l'accesso e il raggiungimento di mete, attività e servizi turistici e sportivi idonei alle proprie esigenze, in Italia e principalmente nelle zone di Ponte di Legno, Temù e dell'Alta Valle Camonica. Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società potrà anche occuparsi della gestione di strutture ricettive, con annessi bar e ristoranti.

In relazione a tale oggetto, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, in particolare, la società, quando nell'interesse sociale, prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere, a favore proprio o di terzi, per garantire finanziamenti, mutui e qualsiasi operazione

finanziaria. Sempre in relazione a tale oggetto, la società potrà infine assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, non a scopo di collocamento, ma di investimento stabile, nei limiti consentiti dalla legge. Tutta l'attività di cui sopra non potrà essere svolta nei confronti del pubblico e dovrà avere carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale.

In ogni caso, sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 5

La società è regolata dallo statuto che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, si allega al presente atto **sotto la lettera "D"**.

Detto statuto contiene altresì le disposizioni di carattere non transitorio del presente atto costitutivo, la cui modificazione è soggetta al regime delle modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c., convenendosi che in caso di contrasto tra le clausole del presente atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Articolo 6

La società è inizialmente amministrata da un consiglio di amministrazione di quattro membri, nelle persone dei signori MARTELLO WALTER, BADIINI GIANPAOLO, MARANGONI IVANO e MISSIAIA GIANFRANCO.

Alla carica di presidente del consiglio di amministrazione viene nominato il signor MARTELLO WALTER e alla carica di vice presidente il signor BADIINI GIANPAOLO.

Gli amministratori rimarranno in carica sino a revoca o dimissioni, con i poteri di cui agli articoli 30 e seguenti dell'allegato statuto.

I signori MARTELLO WALTER, BADIINI GIANPAOLO e MISSIAIA GIANFRANCO, qui comparenti, dichiarano di accettare la relativa carica.

Articolo 7

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:

- MARTELLO WALTER per euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero);
- MARANGONI IVANO per euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- ZENI GIOVANNI ENRICO per euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero);
- FARIAS ESTEBAN GABRIEL per euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero);
- BOTTI ANDREA per euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero);
- LECHI DI BAGNOLO DI NOGAROLE DELLA MEDUNA PAOLO per euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- "L.B. CONSULTING S.R.L. - Unipersonale" per euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero);
- "SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. - S.P.A." per euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- "Pontedilegno Ski School A.t.p." per euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Il capitale sociale viene versato per il venticinque per cento, mediante conferimento in denaro, in proporzione alle rispettive quote, all'organo amministrativo nominato, come segue:

- quanto ad euro 300,00 (trecento virgola zero zero) mediante assegno circolare, non trasferibile, n.ro 4054896254-06 emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense

Lodi Società Cooperativa, filiale di Lodi, in data 4 settembre 2017, a favore della costituenda società;

- quanto ad euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare, non trasferibile, n.ro 4077969681-06 emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi Società Cooperativa, filiale di Lodi, in data 4 settembre 2017, a favore della costituenda società;

- quanto ad euro 300,00 (trecento virgola zero zero) mediante assegno circolare, non trasferibile, n.ro 4054896274-00 emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi Società Cooperativa, filiale di Lodi, in data 4 settembre 2017, a favore della costituenda società;

- quanto ad euro 300,00 (trecento virgola zero zero) mediante assegno circolare, non trasferibile, n.ro 4054896264-03 emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi Società Cooperativa, filiale di Lodi, in data 4 settembre 2017, a favore della costituenda società;

- quanto ad euro 300,00 (trecento virgola zero zero) mediante assegno circolare, non trasferibile, n.ro 4077969671-09 emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi Società Cooperativa, filiale di Lodi, in data 4 settembre 2017, a favore della costituenda società;

- quanto ad euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare, non trasferibile, n.ro 7.100.044.248-11 emesso dalla Banca Fideuram S.p.A., filiale di Brescia, in data 7 settembre 2017, a favore della costituenda società;

- quanto ad euro 300,00 (trecento virgola zero zero) mediante assegno circolare, non trasferibile, n.ro 4054896244-09 emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi Società Cooperativa, filiale di Lodi, in data 4 settembre 2017, a favore della costituenda società;

- quanto ad euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare, non trasferibile, n.ro 5103399620-07 emesso dalla Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, filiale di Ponte di Legno, in data 6 settembre 2017, a favore della costituenda società;

- quanto ad euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare, non trasferibile, n.ro 6000482901-10 emesso dalla Cassa Rurale Val di Sole BCC, filiale di Ponte di Legno, in data 6 settembre 2017, a favore della costituenda società.

Articolo 8

I comparenti autorizzano l'organo amministrativo ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 9

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione è di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

Ai fini fiscali, si dichiara che il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. a), n. 5, della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della costituita società.

I comparenti prendono atto dell'informativa avuta da me Notaio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e prestano il proprio consenso al trattamento dei dati inerenti alla presente prestazione notarile e alla legittima conservazione, anche dei dati positivi da parte dello studio notarile presso i propri archivi, anche informatici.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale **ho dato lettura unitamente allo statuto sociale ai componenti**, i quali lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 19.00 (diciannove e minuti zero).

dispensandomi dalla lettura di quanto ulteriormente allegato.

Consta di tre fogli, scritti, in parte, con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, e, in parte, completati a mano da me Notaio, per dieci intere facciate e della undicesima sin qui.

F.to Martello Walter

F.to Giovanni Enrico Zeni

F.to Farias Esteban Gabriel

F.to Botti Andrea

F.to Gianpaolo Badini

F.to Mario Bezzi Giuseppe

F.to Paolo Lechi di Bagnolo di Nogarole della Meduna

F.to Gianfranco Missiaia

F.to Alberto Piantelli Notaio

Allegato "A" al n. 1861/1543 di Rep.

N. 1861 di Repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

31 luglio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di luglio.

In Crema nel mio studio in Via A. Fino n. 27.

Avanti a me Avv. ALBERTO PIANTELLI, Notaio in Crema, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Cremona e Crema, è presente il signor

MARANGONI IVANO, nato a Lanzada (SO) il 17 novembre 1967, residente in Darfo Boario Terme (BS), Via Tito Speri n. 5, codice fiscale MRN VNI 67S17 E443Y, cittadino italiano.

Detto comparante, **della cui identità personale io notaio sono certo,**

nomina procuratore speciale

il signor:

MARTELLO WALTER, nato a Lovere (BG) il 23 ottobre 1988, residente in Esine (BS), Via Citanova Marche n.11/B, codice fiscale MRT WTR 88R23 E704U,

affinché in nome e per conto del mandante, e in concorso con sè medesimo, abbia a costituire una società a responsabilità limitata start-up innovativa a vocazione sociale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, con le seguenti caratteristiche:

- ragione sociale: "Sentieri Accessibili S.r.l."



- sede sociale: Civate Camuno (BS), Piazza Giacomini n. 2;

- oggetto sociale: "La società ha per oggetto lo sviluppo di applicazioni e strumenti informatici, consultabili anche online, ad alto valore tecnologico e di utilità sociale, in quanto rivolti soprattutto a soggetti portatori di handicap e a tutte le persone che hanno difficoltà motorie, al fine di permettere a tali soggetti e persone l'individuazione, l'accesso e il raggiungimento di mete, attività e servizi turistici e sportivi idonei alle proprie esigenze, in Italia e principalmente nelle zone di Ponte di Legno, Temù e dell'Alta Valle Camonica. Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società potrà anche occuparsi della gestione di strutture ricettive, con annessi bar e ristoranti.

In relazione a tale oggetto, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, in particolare, la società, quando nell'interesse sociale, prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere, a favore proprio o di terzi, per garantire finanziamenti, mutui e qualsiasi operazione finanziaria. Sempre in relazione a tale oggetto, la società potrà infine assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, non a scopo di collocamento, ma di investimento stabile, nei limiti consentiti dalla legge. Tutta l'attività di cui sopra non potrà essere svolta nei confronti del pubblico e dovrà avere carattere non prevalente rispetto

all'oggetto sociale.

In ogni caso, sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di requisiti non posseduti dalla società.";

- capitale sociale: euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

- durata: 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Al costituito procuratore viene conferita ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di:

- determinare ogni altro elemento dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

- sottoscrivere una partecipazione sociale pari a euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) effettuando il relativo conferimento in denaro;

- nominare gli organi sociali.

I sopra citati poteri devono intendersi elencati in via esemplificativa e non tassativa, essendo conferite al nominato procuratore tutte le facoltà necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli, in modo che non gli si possa eccepire indeterminatezza di poteri.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale **ho dato lettura al componente**, il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Consta di un foglio, scritto, in parte, con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, e, in parte, completato a mano da me Notaio, per tre intere facciate e della quarta sin qui. —

Moromponi Juana
Alberto Piatelli Notaio



Allegato "B" di n.ro 1896/1893 di rep.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)
P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

266 / 2009

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.02.2017

Alle ore 21.00 di giovedì 09 febbraio 2017, presso la sede della Soc. S.i.a.v. in Ponte di Legno (BS) via Corno d'Aola nr.5, Il Consiglio di Amministrazione della Società S.I.T. Spa (di seguito anche la "Società"), regolarmente convocato, si è riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Esame ed approvazione bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2016 e degli allegati di legge ;
3. Convocazione assemblea ordinaria dei soci e fissazione del relativo ordine del giorno;
4. Determinazione compensi organi delegati;
5. Aggiornamento stagione invernale in corso;
6. Aggiornamento Società partecipate;
7. Partecipazione al Bando comunale di progettazione, realizzazione e gestione centro termale-benessere;
8. Valutazione proposta nuovo contratto di affittanza rifugio Valbione;
9. Varie ed eventuali.

Risultano presenti, per il consiglio di amministrazione i sig.ri:

Nome	Carica	Presente	Assente
Bezzi Mario Giuseppe	Presidente	X	
Basso Franco	Consigliere	X	
Bonariva Paola Clara	Consigliere	X	
Bulferi Noemi	Consigliere	X	
Leoncelli Marco	Consigliere	X	
Pedretti Luciano	Consigliere	X	
Pennacchio Graziano	Consigliere	X	
Romano Giovanni	Consigliere	X	
Rossi Monica	Consigliere	X	
Tomasi Stefano	Consigliere	X	
Veclani Pierino	Consigliere	X	



E per il collegio sindacale i Sig.ri

Nome	Carica	Presente	Assente
Morandini Pietro	Presidente	X	
Dall'Oglio Serena	Sindaco effettivo	X	
Rota Vigilio	Sindaco effettivo	X	

Verificata la presenza del numero legale, viene nominato come segretario verbalizzante il consigliere Veclani Pierino, quindi il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Lettura verbale seduta precedente

Il consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta tenutesi in data 19.10.2016.

« OMISSIS »



4 OMISBIS 4



" Omissis "



"omissis"



9. Varie ed eventuali

Fra le varie ed eventuali il Presidente informa il consiglio di aver avuto richiesta da parte dell'Amministrazione del Cuore Onlus di Codogno Lodi di aderire alla partecipazione di una start up innovativa a vocazione sociale.

Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità dei presenti delibera di :

- a) aderire alla richiesta sottoscrivendo una quota di partecipazione del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00) effettuando il relativo conferimento in denaro;
- b) conferire mandato al Presidente Bezzi Mario, con rato e valido del suo operato, alla costituzione e per ogni atto inerente e conseguente della nuova società a responsabilità limitata denominata "Sentieri Accessibili srl" con sede sociale in Civate Camuno (BS), Piazza Giacomini n. 2 , con capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila/00) che ha come obiettivo "lo sviluppo di applicazioni e strumenti informatici, consultabili anche online, ad alto valore tecnologico e di utilità sociale, in quanto rivolti soprattutto a soggetti portatori di handicap e a tutte le persone che hanno difficoltà motorie, al fine di permettere a tali soggetti e persone l'individuazione, l'accesso e il raggiungimento di mete, attività e servizi turistici e sportivi idonei alle proprie esigenze, in Italia e principalmente nelle zone di Ponte di Legno, Temù e dell'Alta Valle Camonica. Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società potrà anche occuparsi della gestione di strutture ricettive, con annessi bar e ristoranti".

Null'altro essendoci da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 24.00, si termina la seduta.

IL PRESIDENTE

Mario Bezzi

IL SEGRETARIO

Pierino Vedani

N. 1945 di repertorio

Io sottoscritto Avv. ALBERTO PIANTELLI, Notaio in Crema iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema certifico che quanto riportato e' conforme a quanto trovasi scritto alle pagine n.ri 266/2009, 267/2009, 268/2009 omissis, 269/2009 omissis, 270/2009 omissis et 271/2009 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della societa' " SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. - S.P.A." con sede in Ponte di Legno (BS), Via F.lli Calvi n.53/I.

Libro debitamente numerato e bollato dal dr. Alessandro Seriola, Notaio in Breno, in data 17 dicembre 2009, rep.n. 25.918, con l'avvertenza che le parti omesse non modificano ne' contraddicono quelle riportate.

Crema, nel mio studio in Via A. Fino 27.

·Addi' 12 (dodici) settembre 2017 (duemiladiciassette).

Alberto Piantelli



Allegato "C" al n.ro 1346/1543 di Rep.

Repertorio n. 39.943

Procura speciale

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due settembre duemiladiciassette

2 settembre 2017

in Ponte di Legno, Vicolo Alpi, civico numero due.

Davanti a me, Alessandro Seriola, notaio in Breno, iscritto presso il Collegio notarile

del Distretto di Brescia, è presente il signor:

Lazzarini Mauro, nato a Cles (TN) il 17 settembre 1974, residente e fiscalmente do-

miciliato in Ponte di Legno (BS), Via Arnaldo Berni n. 65,

Codice Fiscale LZZ MRA 74P17 C794V,

in rappresentanza della associazione:

"PONTEDILEGNO SKI SCHOOL A.T.P.", con sede in Ponte di Legno (BS), Via Fra-

telli Calvi n. snc, capitale sociale euro interamente versato, numero 01780290985 di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, di Codice Fiscale e di Partita I-

VA,

in qualità di direttore in forza dei poteri attribuitigli dallo statuto associativo.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo,

nomina procuratore speciale

il signor:


Missiaia Gianfranco, nato a Brescia (BS) il 30 gennaio 1973, residente in Corte Fran-

ca (BS), Via della Sorgente n. 7,

Codice Fiscale MSS GFR 73A30 B157C,

affinché in nome e per conto della associazione "PONTEDILEGNO SKI SCHOOL

A.T.P." abbia a costituire una società a responsabilità limitata start-up innovativa a



vocazione sociale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012

n. 179, con le seguenti caratteristiche: -----

- ragione sociale: "Sentieri Accessibili S.r.l." -----

- sede sociale: Civate Camuno (BS), Piazza Giacomini n. 2; -----

- oggetto sociale: "La società ha per oggetto lo sviluppo di applicazioni e strumenti in-

formatici, consultabili anche online, ad alto valore tecnologico e di utilità sociale, in

quanto rivolti soprattutto a soggetti portatori di handicap e a tutte le persone che han-

no difficoltà motorie, al fine di permettere a tali soggetti e persone l'individuazione,

l'accesso e il raggiungimento di mete, attività e servizi turistici e sportivi idonei alle

proprie esigenze, in Italia e principalmente nelle zone di Ponte di Legno, Temù e del-

l'Alta Valle Camonica. Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società

potrà anche occuparsi della gestione di strutture ricettive, con annessi bar e ristoran-

ti. -----

In relazione a tale oggetto, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali,

commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute necessarie o u-

tili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, in particolare, la società, quando

nell'interesse sociale, prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere, a favore pro-

prio o di terzi, per garantire finanziamenti, mutui e qualsiasi operazione finanziaria.

Sempre in relazione a tale oggetto, la società potrà infine assumere, sia direttamente

che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi og-

getto analogo, affine o comunque connesso al proprio, non a scopo di collocamento,

ma di investimento stabile, nei limiti consentiti dalla legge. Tutta l'attività di cui sopra

non potrà essere svolta nei confronti del pubblico e dovrà avere carattere non preva-

lente rispetto all'oggetto sociale. -----

In ogni caso, sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari fi-

nanziari di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di inter-
mediazione mobiliare di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di
cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette, e comunque tut-
te le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di requisiti non posseduti
dalla società."; -----

- capitale sociale: euro 10.000,00 (diecimila); -----

- durata: 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). -----

Al costituito procuratore viene conferita ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di:

- determinare ogni altro elemento dell'atto costitutivo e dello statuto sociale; -----

- sottoscrivere una partecipazione sociale pari a euro 1.000,00 (mille), effettuando il
relativo conferimento in denaro; -----




- nominare gli organi sociali. -----

I sopra citati poteri devono intendersi elencati in via esemplificativa e non tassativa,
essendo conferite al nominato procuratore tutte le facoltà necessarie per l'espleta-
mento dell'incarico affidatogli, in modo che non gli si possa eccepire indeterminatez-
za di poteri. -----

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto. -----

Di esso ho dato lettura alla parte che, a piena conferma, con me lo sottoscrive alle o-
re diciannove. -----

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su tre pagine fin
qui. -----

Allegato "D" al n. 1946/1543 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1) È costituita una società a responsabilità limitata denominata

"Sentieri Accessibili S.r.l."

ART. 2) La società ha sede in Cividate Camuno (BS).

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune può essere deciso dall'organo amministrativo.

ART. 3) La società ha per oggetto lo sviluppo di applicazioni e strumenti informatici, consultabili anche online, ad alto valore tecnologico e di utilità sociale, in quanto rivolti soprattutto a soggetti portatori di handicap e a tutte le persone che hanno difficoltà motorie, al fine di permettere a tali soggetti e persone l'individuazione, l'accesso e il raggiungimento di mete, attività e servizi turistici e sportivi idonei alle proprie esigenze, in Italia e principalmente nelle zone di Ponte di Legno, Temù e dell'Alta Valle Camonica. Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società potrà anche occuparsi della gestione di strutture ricettive, con annessi bar e ristoranti.

In relazione a tale oggetto, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, in particolare, la società, quando nell'interesse sociale, prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere, a favore proprio o di terzi, per garantire finanziamenti, mutui e qualsiasi operazione finanziaria. Sempre in relazione a tale oggetto, la società potrà infine assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, non a scopo di collocamento, ma di investimento stabile, nei limiti consentiti dalla legge. Tutta l'attività di cui sopra non potrà essere svolta nei confronti del pubblico e dovrà avere carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale.

In ogni caso, sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di requisiti non posseduti dalla società.

ART. 4) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE

ART. 5) Il capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter del Codice Civile.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 6) Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte con le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

Prelazione per trasferimento tra vivi

ART. 7) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, regolato nel modo seguente:

a) Il socio che intende trasferire ad altri, in tutto o in parte, la propria partecipazione dovrà preventivamente offrirla agli altri soci con lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dal registro delle imprese, indicando le generalità del cessionario, il prezzo, le modalità di pagamento e le altre condizioni della cessione.

Ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata che, a pena di decadenza, deve essere consegnata alle Poste non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

b) La prelazione deve essere esercitata per la totalità della partecipazione offerta: nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascuno di essi.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente: peraltro, qualora uno qualsiasi dei soci che abbia esercitato la prelazione ritenga eccessivo il prezzo richiesto, sollevando contestualmente la relativa eccezione, la determinazione del prezzo della cessione, se le parti non si accordano tra di loro, verrà demandata ad un unico arbitratore nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

La valutazione della partecipazione da parte dell'arbitratore sarà effettuata tenendo conto della situazione patrimoniale della società riferita alla data del ricevimento dell'offerta in prelazione, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti e di ogni altra circostanza normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

c) Si considerano trasferimenti per atto tra vivi, tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine, quali, a mero titolo esemplificativo, i contratti di vendita, permuta, donazione, dazione in pagamento, conferimento in società; in tutti i casi in cui il negozio di alienazione, per sua natura, non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro, i soci che esercitano la prelazione devono versare all'offerente il valore corrispondente come determinato, sulla base dei criteri indicati alla precedente lettera b), dal predetto arbitratore, sempre salvo che le parti interessate non si accordino direttamente tra loro.

d) Il socio può liberamente cedere la propria partecipazione qualora gli altri soci rinunzino al diritto di prelazione intervenendo all'atto di cessione ovvero tramite dichiarazione scritta da conservare in atti della società.

e) Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche in caso di:

- cessione del diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale;
- cessione della nuda proprietà della partecipazione;
- costituzione del diritto di usufrutto sulla partecipazione; in tale ipotesi la durata dell'usufrutto sarà quella indicata nella raccomandata spedita dal socio cedente; se trattasi di usufrutto vitalizio la durata sarà corrispondente alla vita della persona

che il socio offerente ha indicato quale usufruttuario nella raccomandata stessa.

ART. 8) Per la costituzione della partecipazione in pegno è richiesto il consenso di tutti i soci.

Trasferimento mortis causa

ART. 9) Qualora per successione legittima o testamentaria siano chiamati a titolo universale o particolare all'eredità di un socio soggetti che non siano soci, coniuge o discendenti in linea retta del socio defunto, la partecipazione spettante a quest'ultimo dovrà essere, a cura dei chiamati all'eredità, offerta per l'acquisto a tutti i soci entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decesso.

Si fa espresso riferimento al precedente art. 7 per quanto riguarda le modalità che regolano l'offerta, la dichiarazione di accettazione della stessa e l'eventuale determinazione del prezzo di cessione qualora i soci non accettino quello richiesto.

Nel caso di mancata accettazione dell'offerta entro i successivi trenta giorni da parte dei soci destinatari della stessa, l'erede o il legatario potranno divenire soci.

DIRITTO DI RECESSO

ART. 10) Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata agli altri soci e a tutti gli amministratori.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il termine di trenta giorni decorre dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, del Codice Civile.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

ART. 11) I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Decisioni in forma assembleare

ART. 12) Le decisioni dei soci devono essere assunte mediante deliberazione assembleare tutte le volte in cui lo prescriba inderogabilmente una disposizione di legge o del presente statuto nonché quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Decisioni in forma non assembleare

ART. 13) Salvo che nei casi previsti dall'articolo precedente, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione può essere adottata sulla base di un unico documento o di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto devono essere trascritte senza indugio, a cura degli amministratori, nel libro delle decisioni dei soci.

Convocazione dell'assemblea

ART. 14) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

ART. 15) La legittimazione a convocare l'assemblea spetta, indipendente dal sistema di amministrazione adottato, ad ogni singolo amministratore il quale dovrà darne comunicazione agli altri amministratori, a tutti i soci e, se nominati, ai membri effettivi del collegio sindacale.

Ad eccezione delle ipotesi in cui l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori, o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, la legittimazione a convocare l'assemblea stessa spetta altresì a tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale i quali dovranno darne comunicazione agli amministratori, a tutti gli altri soci e, se nominati, ai membri effettivi del collegio sindacale.

ART. 16) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata al domicilio dei destinatari almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i destinatari, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i destinatari, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

ART. 17) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- è rappresentato l'intero capitale sociale;

- tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, ove nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare;

- nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Diritto di intervento all'assemblea

ART. 18) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel registro delle imprese alla data in cui è presa la deliberazione.

Rappresentanza

ART. 19) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.

Presidenza

ART. 20) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento del Presidente ovvero nel caso in cui la società sia amministrata da più amministratori che non costituiscono Consiglio, dal più anziano d'età degli amministratori. Qualora non sia presente nessun amministratore, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti.

Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che l'assiste nella redazione del verbale e cura la trascrizione dello stesso sul relativo libro.

Quorum

ART. 21) Le deliberazioni assembleari sono validamente adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Restano salve le disposizioni di legge che, per particolari materie, prescrivono inderogabilmente quorum diversi.

Nei casi in cui il diritto di voto è sospeso per legge o non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, si applica l'art. 2368, terzo comma, del Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE

ART. 22) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di cinque, nominati con decisione dei soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Fermo il disposto dell'art. 2476, terzo comma, del Codice Civile, gli amministratori sono in ogni caso revocabili con decisione dei soci.

Essi sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

ART. 23) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Nell'ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alle materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma del Codice Civile.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Consiglio di amministrazione

ART. 24) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

ART. 25) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di

amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

ART. 26) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 27) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità dei Consiglieri e con le indicazioni previste dal presente statuto per le assemblee in televideoconferenza.

ART. 28) Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione può essere adottata sulla base di un unico documento o di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

ART. 29) Gli articoli del presente statuto che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad una pluralità di amministratori che non costituiscono consiglio.

Poteri di gestione

ART. 30) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto delle decisioni che la legge riserva alla competenza dei soci.

I soci, all'atto della nomina, possono stabilire ulteriori limiti ai poteri degli amministratori.

ART. 31) Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni in materia gestionale ad uno o più singoli amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

ART. 32) Nel caso di nomina di più amministratori ai sensi del precedente art. 23 lettera b), al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, detti poteri si intendono

attribuiti agli amministratori disgiuntamente.

Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti.

In tal caso la decisione è rimessa ai soci ed il quorum sarà determinato in relazione alla partecipazione agli utili.

Rappresentanza della società

ART. 33) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

ART. 34) In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente, al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una operazione.

ART. 35) In caso di amministrazione affidata a più persone ai sensi del precedente art. 23 lettera b), la rappresentanza della società spetta agli stessi in via disgiuntiva o congiuntiva, allo stesso modo in cui sono attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

ART. 36) Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

Compensi

ART. 37) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione del rapporto, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale e da liquidarsi all'estinzione del mandato.

L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

Sostituzione degli amministratori

ART. 38) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 39) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà degli amministratori, in caso di numero pari, o della maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori. Si applica quanto previsto dal primo capoverso del precedente art. 38.

Divieto di concorrenza

ART. 40) Sino a contraria decisione dei soci, gli amministratori non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 41) La società potrà nominare, in alternativa all'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, un collegio sindacale (composto di tre sindaci effettivi

e due supplenti) e/o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile.

ART. 42) Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; esercita altresì la revisione legale dei conti, salvo che la società, con decisione dei soci da assumere contestualmente alla nomina del collegio sindacale, affidi tale incarico ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

BILANCIO E UTILI

ART. 43) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

ART. 44) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

In deroga a quanto precede e fino a quando la società dovesse risultare soggetta alla disciplina delle "start up innovative" di cui agli artt. 25 e seguenti D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012, e successive modifiche e integrazioni, la società non distribuirà utili.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

ART. 45) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 del Codice Civile. Detti finanziamenti, salvo patto contrario, devono intendersi infruttiferi di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

TITOLI DI DEBITO

ART. 46) La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 47) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante richiamo delle norme che regolano il consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- eventuali limiti ai poteri di liquidazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 48) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà

devoluta al giudizio di un arbitro nominato dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del luogo ove ha sede la società entro il termine di quindici giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina nei termini, la domanda potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto entro sessanta giorni dalla nomina. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

F.to Martello Walter

F.to Giovanni Enrico Zeni

F.to Farias Esteban Gabriel

F.to Botti Andrea

F.to Gianpaolo Badini

F.to Mario Bezzi Giuseppe

F.to Paolo Lechi di Bagnolo di Nogarole della Meduna

F.to Gianfranco Missiaia

F.to Alberto Piantelli Notaio

Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme nei miei atti.
Crema,

AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a CREMONA il 18 settembre 2017 al n. 10460 serie 1T, Euro 200,00